

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5472 del 25/09/2025
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PODENZANO, VIA GALILEO GALILEI 11/13, LOC. I CASONI DI GARIGA, RICHIESTA DALLA DITTA "LA PIZZA + 1 SPA" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE PIZZE PRECOTTE E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI".
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5680 del 25/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PODENZANO, VIA GALILEO GALILEI 11/13, LOC. I CASONI DI GARIGA, RICHIESTA DALLA DITTA "LA PIZZA + 1 SPA" PER L'ATTIVITÀ DI "PRODUZIONE PIZZE PRECOTTE E CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 1325 del 16/03/2022, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 4441 del 31/03/2022 (acquisito al prot. ARPAE n. 54578 del 01/04/2022), per l'attività "produzione pizze precotte e confezionamento prodotti alimentari", svolta dalla ditta "LA PIZZA + 1 SPA" (P.I. 01200110334), nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Loc. I Casoni di Gariga, via Galileo Galilei n. 11/13 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione allo scarico* (S1), di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 1933 del 03/04/2024 è stata aggiornata, per modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 1325/2022, relativamente alla matrice "scarichi", (provvedimento conclusivo del procedimento unico rilasciato dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con Determinazione n. 646 del 16/04/2024, acquisito al prot. ARPAE n. 70103 in pari data);

VISTA l'istanza trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero, con nota prot. 9965 del 08/07/2025, acquisita da ARPAE SAC di Piacenza con prot. n. 122948 in pari data – pratica Sinadoc 22887/2025 - presentata dal procuratore della ditta "LA PIZZA + 1 SPA" (P.I. 01200110334), per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "produzione pizze precotte e confezionamento prodotti alimentari", svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Loc. I Casoni di Gariga, via Galileo Galilei n. 11/13 (che è anche sede legale), per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*modifica sostanziale*);
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico (*modifica sostanziale*);
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione allo scarico* (S1), di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di acque reflue industriali in pubblica fognatura (*modifica non sostanziale*);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n. 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- Decreto Odori - decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n. 137920 del 31/07/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha comunicato l'esito positivo

della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- con nota prot. n. 142942 del 07/08/2025 ARPAE SAC di Piacenza ha indetto la Conferenza di servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis L. 241/90, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 152950 del 28/08/2025 ARPAE SAC ha comunicato alla ditta la necessità di integrazioni documentali, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";;
- la ditta ha trasmesso ad ARPAE SAC, con nota acquisita al prot. ARPAE n. 163371 del 16/09/2025, la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 164863 del 18/09/2025 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa, comunicando il differimento dei termini per rendere le proprie determinazioni;
- la conferenza, acquisiti i pareri/atti di assenso (di seguito descritti), resi dalle amministrazioni partecipanti, si è conclusa positivamente e pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

RILEVATO che, per quanto riguarda la matrice impatto acustico, la ditta ha trasmesso la "Relazione tecnica impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 8756 del 29/08/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 153807 in pari data) con cui il Comune di Podenzano ha espresso parere favorevole per le matrici "emissioni in atmosfera", "scarichi" e "impatto acustico";
- nota prot. n. AP000752-2025-P del 08/09/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 158696 in pari data) con cui Iren Acqua Piacenza ha espresso parere favorevole per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Piacenza prot. n. 164838 del 18/09/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice "emissioni in atmosfera", con prescrizioni;
- parere igienico sanitario favorevole dell'AUSL di Piacenza prot. n. 123377 del 23/09/2025, con prescrizioni, acquisito al prot. ARPAE n. 168161 in pari data;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge *"i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti"*, mentre *"in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP"*;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA (modifica sostanziale) a favore dell'Impresa "LA PIZZA + 1 SPA" (P.I. 01200110334), per l'attività di "produzione pizze precotte e confezionamento prodotti alimentari", svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Loc. I Casoni di Gariga, via Galileo Galilei n. 11/13 (che è anche sede legale), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - modifica sostanziale- a favore della ditta "LA PIZZA + 1 SPA" (C.F./P.IVA 01200110334), per lo stabilimento ubicato in Comune di Podenzano (PC), Loc. I Casoni di Gariga, via Galileo Galilei n. 11/13 (che è anche sede legale), relativamente all'attività di "produzione pizze precotte e confezionamento prodotti alimentari", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. c)</i> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune
Acqua	<i>lett. a)</i> Autorizzazione, per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

e che modifica e sostituisce la precedente Autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB 1325 del 16/03/2022, (aggiornata con Determinazione dirigenziale n. Det-Amb 1933 del 03/04/2024);

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi;*
- *Allegato 2 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

6. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

7. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi

DATI GENERALI ISTANZA		
Rif. prat. Sinadoc 22887-25 (Attività istruttoria n. 12 del 25/09/2025)		
LA PIZZA + 1 SPA” - C.F./P.IVA 01200110334 Attività di produzione di pizze precotte e confezionamento prodotti alimentari - stabilimento sito in Comune di Podenzano, loc. I Casoni di Gariga, via Galileo Galilei n. 11/13		
DESCRIZIONE		
Dall'istanza si evince che: - saranno eliminate le emissioni E46, E46BIS, E47, E47BIS, E48, E48BIS, E50, E50BIS, E39BIS, E59, E32; - sarà installato un nuovo forno di cottura elettrico per la produzione di pinse (E82) e un nuovo impianto termico a metano avente potenza pari a 697 kW (E83) destinato alla produzione di vapore per scopi produttivi, nonché tre nuovi sili per lo stoccaggio della farina; - vi saranno tre nuovi sili caricati con tubazione chiusa e in ambiente confinato e le polveri saranno abbattute dal tessuto antistatico e traspirante dei sili.		
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO		
Si stabiliscono i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:		
EMISSIONE N. E1 – forno rotor 70 kW		
Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
*Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E1 BIS – aspirazione calore forno ROTOR 70 kW		
Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E5 – estrazione aria da capannone		
EMISSIONE N. E6 – estrazione aria da capannone		
EMISSIONE N. E7 – estrazione aria da capannone		
EMISSIONE N. E8 – estrazione aria da capannone		
EMISSIONE N. E9 – forno tunnel 770 kW		
Portata massima	2200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri*	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
*Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E10 – forno tunnel 770 kW		
Portata massima	2200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g

Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti polveri*	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)*	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)*	35	mg/Nm ³
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
*Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E11 – LAVATEGLIE		
Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E12 – LAVATEGLIE		
Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E13 – caldaia riscaldamento acqua 205 kW		
Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E14 – caldaia riscaldamento acqua 180 kW		
Portata massima	200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
<u>Altezza minima</u>	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E15 – gruppo elettrogeno (solo in caso di emergenza) 250 kW		
EMISSIONE N. E16 – generatore di vapore 175 kW		
Portata massima	450	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E17 – torre evaporativa capannone pizze		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	4,5	m
EMISSIONE N. E18 – lavacarelli/bacinelle		

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E19 – estrazione zona lavaggio pizze		
Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E20 – estrazione ambiente officina 1		
EMISSIONE N. E21 – pompa del vuoto confezionamento pizze		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	3	m
EMISSIONE N. E22 – pompa del vuoto confezionamento pizze		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	3	m
EMISSIONE N. E23 – pompa del vuoto confezionamento pizze		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	3	m
EMISSIONE N. E24 – pompa del vuoto confezionamento pizze		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	3	m
EMISSIONE N. E31 – silos farina		
Portata massima	1800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	10	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:		Filtro a cartucce
EMISSIONE N. E33 – torre evaporativa		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	14	m
EMISSIONE N. E34 – motopompa antincendio (solo in caso di emergenza)		
EMISSIONE N. E35 – sfiato serbatoio azoto		
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	2,5	m
EMISSIONE N. E36 – estrazione zona lavaggio		
EMISSIONE N. E37 – lavacarelli/bacinelle		
Portata massima	6000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E38 – estrazione zona lavaggio		
EMISSIONE N. E39 – aspirazione zona impasti		
Portata massima	12000	Nm ³ /h

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	9	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:		Filtro a cartucce
EMISSIONE N. E40 – gruppo elettrogeno (solo in caso di emergenza) 250 kW		
EMISSIONE N. E43 – forno di cottura 70 kW		
Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E43 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW		
Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E44 – forno di cottura 70 kW		
Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E44 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW		
Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E45 – forno di cottura 70 kW		
Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E45 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW		
Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E49 – forno di cottura 70 kW		

Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E49 bis – aspirazione calore forno di cottura 70 kW		
Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E51 – forno rotor 110 kW		
Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E51 BIS – aspirazione calore forno ROTOR 110 kW		
Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E52 – forno rotor 110 kW		
Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;		
EMISSIONE N. E52 BIS – aspirazione calore forno ROTOR 110 kW		
Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E53 – forno rotor 110 kW		
Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m
<u>Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:</u>		
polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E53 BIS – aspirazione calore forno ROTOR 110 kW

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:

Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
---------------	---	--------------------

EMISSIONE N. E62 – silos farina

Portata massima	1800	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:

polveri	10	mg/Nm ³
Sistema abbattimento:		Filtro a cartucce

EMISSIONE N. E69 – caldaia 170 kW

Portata massima	400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	5	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:

polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E70 – caldaia 170 kW

Portata massima	400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	5	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:

polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E71 – aspirazione pompe del vuoto confezionamento focacce

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E72 – aspirazione aria di confezionamento in atmosfera protettiva

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E73 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E74 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E75 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E76 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E77 – torrino di estrazione per ricambio aria locale climatizzatori

EMISSIONE N. E78 – torrino di estrazione per ricambio aria locale celle raffreddamento

EMISSIONE N. E79 – forno tunnel 370 kW elettrici

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:

Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
---------------	---	--------------------

EMISSIONE N. E80 scrubber depuratore – scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1**EMISSIONE N. E81 – torre evaporativa**

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	14	m

EMISSIONE N. E82 – forno tunnel 370 kW elettrici

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:

Nebbie di oli	5	mg/Nm ³
---------------	---	--------------------

EMISSIONE N. E83 – generatore di vapore 697 kW

Portata massima	2200	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	255	gg/anno
Altezza minima	5	m

Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:

polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

1. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire e limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
2. I camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica);
3. I camini di emissione E1, E1bis, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E16, E18, E19, E31, E37, E39, E43, E43bis, E44, E44bis, E45, E45bis, E49, E49bis, E51, E51bis, E52, E52bis, E53, E53bis, E69, E70, E79, E82 e E83 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed s.m.i.;
4. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

5. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
6. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
7. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
8. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
 9. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
 10. I monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1bis, E9, E10, E11, E12, E18, E19, E31, E32, E37, E39, E39bis, E43bis, E44bis, E45bis, E49bis, E51bis, E52bis, E53bis, E79 e E82 devono avere una frequenza almeno annuale;
 11. Fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, E13, E14, E16, E43, E44, E45, E49, E51, E52, E53, E69, E70 e E83 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni, essendo utilizzato come combustibile gas naturale di rete (cd metano);
 12. Fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti polveri, Ossidi di azoto e Ossidi di zolfo fissati per E9 e E10 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni miranti alla ricerca di tali inquinanti, essendo utilizzato come combustibile gas naturale di rete (cd metano);
 13. Fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E62 il gestore può non effettuare monitoraggi a detta emissione, purché venga prestata particolare attenzione alla manutenzione del relativo sistema di abbattimento che deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
 14. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza), firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
 15. Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione:** UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità - vapore acqueo (H₂O):** UNI EN 14790:2017;
 - **polveri:** UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto:** UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo:** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 DM 25/08/2000 all.1;
 - **nebbie di oli:** campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759, campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026 o campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011;
 - **sostanze alcaline:** campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
 16. Per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
 17. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
 18. La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
 19. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n.

158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
20. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
21. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti dal gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
22. I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
23. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
24. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
25. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale
26. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

27. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpa SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
- entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di **E82** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;

28. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

29. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpa di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

30. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

E' fatto salvo che:

- devono essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;
- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da Legionella, data la presenza di torri evaporative, deve essere rispettato quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al prot. Arpa n. 122948 del 08/07/2025.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 22887-25 (Attività istruttoria n. 11 del 19/09/2025)
LA PIZZA + 1 SPA" - C.F./P.IVA 01200110334 Attività di produzione di pizze precotte e confezionamento prodotti alimentari - Stabilimento sito in Comune di Podenzano, loc. I Casoni di Gariga, via Galileo Galilei n. 11/13
DESCRIZIONE
La Ditta ha implementato una serie di interventi migliorativi sui propri processi produttivi e impiantistici, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e migliorare l'efficienza gestionale e produttiva. Alla luce del nuovo assetto, la Ditta, per lo scarico S1, ha richiesto, in via precauzionale, la modifica dei volumi massimi giornalieri e annuali di scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta non comporta modifiche agli impianti né alle caratteristiche della linea fognaria e del punto di scarico esistente, che rimangono invariati rispetto a quanto già autorizzato. Pertanto, dall'insediamento ha origine lo scarico (S1) di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di: - acque reflue industriali, generate dal lavaggio dei locali e delle attrezzature a servizio dell'attività di produzione di pizze e focacce e dalle acque di condensa derivanti dal funzionamento degli impianti di raffreddamento; - acque reflue domestiche provenienti da alcuni servizi igienici presenti nello stabilimento. Tali reflui sono trattati da un impianto di depurazione avente una potenzialità massima di trattamento pari a 3830 abitanti equivalenti. Il pozzetto di prelievo fiscale è individuato come "pozzetto di prelievo fiscale" nella "Planimetria con localizzazione degli scarichi idrici – Tav. 1 – Rev 3 del febbraio 2024" trasmessa in data 15/03/2024 prot. n. 50292. Dall'insediamento hanno altresì origine altri n° 6 scarichi che, per tipologia, non sono soggetti ad autorizzazione: - scarico S2, costituito dall'unione di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali puliti, recapitante in pubblica fognatura; - scarichi S3, S4, S5, S6 e S7, costituiti da acque meteoriche di dilavamento di piazzali puliti e dei pluviali, recapitanti nel corpo idrico superficiale Rio Riazza (demaniale).
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>S1 di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: a) lo scarico di acque reflue industriali S1 recapitante in pubblica fognatura, deve rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione; c) l'impianto deve essere gestito in modo scrupoloso, attivando e mantenendo sempre funzionanti tutti i previsti meccanismi di controllo, anche automatico, del sistema di depurazione; d) dovrà essere comunicato l'orario di scarico per permettere i controlli da parte degli organi di controllo; e) il numero di AE dello scarico non dovrà mai superare la potenzialità massima di progetto dell'impianto; f) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 118 mc.; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 30.000 mc.. Le quantità totali annuali di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo fornito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato; g) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo; h) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico

e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

- i) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i manufatti dell'impianto di trattamento e depurazione sia della prima che della seconda fase. La corretta e scrupolosa gestione di tutto l'impianto dovrà prevedere lo svolgimento di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento;
- j) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di depurazione; con opportuna periodicità dovranno essere asportati i fanghi, le sabbie e le emulsioni e i prodotti della grigliatura dal sistema di depurazione al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- k) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Podenzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- l) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Podenzano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria con localizzazione degli scarichi idrici – Tav. 1 – Rev 3 del febbraio 2024” trasmessa in data 15/03/2024 prot. n. 50292.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.